



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 dicembre 2007 (07.01.08)**

**16772/07**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0189(CNS)**

---

---

**JAI 712  
COSCE 23  
COHOM 139  
COEST 345  
FIN 640**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

---

n. prop. Comm.: 13025/07 JAI 461 COSCE 9 COHOM 83 COEST 260 FIN 419  
COM(2007) 515 definitivo

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

---

Si allega per le delegazioni il testo della proposta di decisione del Consiglio in oggetto, sul quale il Coreper del 18 dicembre 2007 è giunto ad un orientamento generale fatti salvi una riserva d'esame parlamentare di NL, la messa a punto giuridico-linguistica e l'esame della risoluzione legislativa del Parlamento europeo, che si svolgeranno successivamente.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione  
di un quadro pluriennale  
per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto degli obiettivi dell'istituzione dell'Agenzia e perché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che i settori tematici precisi della sua attività siano definiti in un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 168/2007.
- (2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa.

---

<sup>1</sup> GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C del, pag.

<sup>3</sup> GU C del, pag.

- (3) È opportuno che il quadro rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.
- (4) È opportuno che il quadro tenga debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia e che s'isciva nella sfera d'applicazione del diritto comunitario.
- (5) Il quadro dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere<sup>1</sup>, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>2</sup> e il mediatore europeo; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi.
- (6) Nell'elaborare la proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali nella riunione del 12 e 13 luglio e ha ricevuto osservazioni scritte con lettera del 25 luglio 2007.
- (7) Il presente quadro definisce i settori tematici precisi di attività dell'Agenzia, mentre l'articolo 4 del regolamento n. 168/2007 fissa vari suoi compiti permanenti, tra cui la sensibilizzazione della popolazione ai diritti fondamentali di cui gode e la divulgazione attiva di informazioni sull'attività dell'Agenzia.
- (8) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007, l'Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale in risposta a una richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano,

---

<sup>1</sup> GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

<sup>2</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

***Quadro pluriennale***

1. È istituito un quadro pluriennale per l'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito "Agazia") per il periodo 2007-2012.
2. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007 l'Agazia svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 168/2007 nell'ambito dei settori tematici previsti all'articolo 2.

*Articolo 2*

***Settori tematici***

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

- a) razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi connessa;
- b) discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);
- c) risarcimento delle vittime;
- d) diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;
- e) asilo, immigrazione e integrazione degli immigrati;
- f) visti e controllo delle frontiere;
- g) partecipazione dei cittadini dell'Unione al funzionamento democratico della stessa;
- h) società dell'informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;
- i) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

### *Articolo 3*

#### ***Complementarità e cooperazione con altri organi***

1. Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia coopera e coordina opportunamente le proprie attività con quelle degli organi, uffici e agenzie competenti della Comunità e con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e la società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.
2. In particolare l'Agenzia coordina le sue attività con quelle del Consiglio d'Europa, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e conformemente all'accordo di cui al medesimo articolo.
3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessari per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), in considerazione del fatto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano e la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

4. L'Agenzia svolge i compiti attinenti alle problematiche dei diritti umani connesse con la società dell'informazione senza pregiudizio delle responsabilità del garante europeo della protezione dei dati, incaricato di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in conformità delle sue funzioni e competenze definite agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Fatto a Bruxelles, il .

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---